



Comune di Paderno d'Adda

Provincia di Lecco

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 49 in data 03-07-2024

Oggetto: OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "AT8" – DINIEGO ALL'ADOZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tre** del mese di **Luglio** alle ore **10:40** nella PALAZZO COMUNALE IN MODALITA' MISTA, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
TORCHIO GIANPAOLO	Sindaco	X	
CASIRAGHI VALENTINO	Vicesindaco	X	
BESANA ANTONIO INNOCENTE	Assessore	X	
CANZIANI BARBARA	Assessore	X	
RIVA BARBARA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO ESPOSITO.

Il Presidente GIANPAOLO TORCHIO in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30-04-2021;

Accertata da parte del Segretario Generale Dott. Valerio Esposito, presente presso il Palazzo Comunale, la presenza del Sindaco Torchio, degli Assessori Canziani, Casiraghi e Riva presso il Palazzo Comunale e dell'Assessore Besana collegato da remoto tramite WhatsApp;

Dato atto che la proposta di deliberazione con i relativi pareri è messa a disposizione di tutti i componenti della Giunta nel Cruscotto di Urbi Smart;

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Oggetto: Piano attuativo denominato "AT8" – Diniego all'Adozione.

Vista la richiesta di "Approvazione di Piano Attuativo denominato "AT8" - Prot. Gen. 3988 in data 22/04/2024 (P.E. n. 37/2024), presentata da:

a) **EDILIZIA INNOVATIVA SRL**, con sede in Merate (LC), Viale verdi n.113, C.F. e P.IVA 03986850133;

b) **VISCARDI ETTORE**, nato a Paderno Robbiate (CO) il 11 agosto 1945, residente a Paderno d'Adda (LC), via Parini n.7, codice fiscale VSCTTR45M11G223G;

Dato atto che in data 30/04/2024 prot. 4221 è stata comunicata ai soggetti proponenti il Piano Attuativo denominato "AT8" la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi degli art.li 5 e 7 della Legge 7 agosto 1990 n.241;

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- Visto il D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Visto il P.T.R. Vigente di Regione Lombardia;
- Visto il P.T.C.P. Vigente della Provincia di Lecco;
- Visto il P.T.C. Vigente del Parco Adda Nord;
- Visto il P.G.T. Vigente del Comune di Paderno d'Adda;
- Visto il R.D. 25 luglio 1904;
- Visto il Codice Civile;
- Visto il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- Vista la D.G.R. n.7/14739 del 24.10.2003 Criteri per la classificazione delle strade;
- Vista la D.G.R. n.7/19709 del 03.12.2004 classificazione delle strade;
- Vista la D.G.R. n.8/3219 del 27.09.2006;

- Visto il D.M. 19.04.2006 Criteri per la costruzione delle intersezioni stradali;
- Visto il Decr. 05.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
- Visto il Reg. Reg. 24.04.2006 n.7 Norme tecniche per la costruzione delle strade;
- Visto il TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Esaminata la Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento – prot. n. 6606 del 01/07/2024 (allegata sotto **A**) quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione, dalla quale si evincono delle forti criticità progettuali e motivi ostativi all'Adozione - Approvazione del sopradescritto **Piano Attuativo "AT8"** di seguito riportati:

1) L' **Ambito di trasformazione – AT8 (Via delle Liviere)** è individuato nella **Tav. DP03 "Previsioni di Piano"** e da apposita scheda a pagg. 54-55 del **D.D.P. "Obiettivi Strategici di Sviluppo"**.

L'area oggetto di **Piano Attuativo** ricade in zona "**Classe 3 di Sensibilità Paesaggistica media**" normata dall'**art. 39.4 delle N.T.A. - Tav. PR04 - P.D.R. del P.G.T. Vigente** e in zona "**Aree esterne di particolare valore**" normata dall'**art. 5 c.2, c.4 delle N.T.A. del P.T.C. Vigente del Parco Adda Nord**.

A meno di **150 m.** est dall'area oggetto di **Piano Attuativo** si trova la **Cascina Assunta** identificata come "**Architettura Agricola**" - "**Elementi di preminente interesse storico – culturale e paesistico**" (**Artt. 16,17,18 N.T.A. del P.T.C. P.T.C. Vigente del Parco Adda Nord**).

A circa **450 m.** nord-ovest dall'area oggetto di **Piano Attuativo** si trova il "**Ponte di Paderno**" identificato come "**Archeologia Industriale**" - "**Elementi di preminente interesse storico – culturale e paesistico**" (**Artt. 16,17,18 N.T.A. del P.T.C. P.T.C. Vigente del Parco Adda Nord**).

A circa **450 m.** nord ovest – nord - nord est dall'area oggetto inizia il declivio della **Valle dell'Adda**.

A sud dell'area oggetto di **Piano Attuativo** si trova l'altopiano asciutto caratterizzato dalla presenza di canali irrigui artificiali tra i quali la "**Roggia Annoni**" oggetto di tutela (**Artt. 16,17,18 N.T.A. del P.T.C. P.T.C. Vigente del Parco Adda Nord**).

Tutta l'area è quindi caratterizzata da una **forte valenza paesaggistica – ambientale** e dalla presenza del **Complesso Architettonico di Cascina Assunta** tipico esempio di **Architettura Rurale** della Brianza quale **forte presenza urbanistica, tipologica e architettonica** al punto tale da costituire una vera e propria **matrice** sul territorio.

La **composizione urbanistica, architettonica tipologica ed edilizia del Piano Attuativo** proposto per l'approvazione non è **coerente con il contesto paesaggistico-ambientale e con le norme e i vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici, tipologici sopracitati** in quanto gli **Edifici** in progetto sono ispirati ad una **Architettura Minimalista – Modernista** che **non si adatta** ad un contesto territoriale a **forte valenza paesaggistica – ambientale** nel quale occorre utilizzare una **pianificazione e un'Architettura con chiari rimandi alla tradizione locale** e che sia improntata alla **valorizzazione della bellezza e della tipicità dei luoghi** oltre che ad una attenta, sensibile e ordinata ricucitura con il tessuto urbano già edificato;

2) Il Progetto **non rispetta** le prescrizioni dell'**art. 11 del P.D.S.** in quanto **non prevede** la realizzazione delle **piste ciclabili** previste dal **D.D.P** e dal **P.D.S.** lungo Via delle Liviere e - Via Strada

Fornace e **non prevede l'adeguamento delle dimensioni** della carreggiata stradale di Via delle Liviere per il passaggio di **mezzi pesanti** secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dal **Piano dei Servizi** in materia di progettazione e realizzazione delle strade;

3) Le **opere di urbanizzazione** (parcheggi, marciapiedi, percorsi, verde ecc) previste in progetto e in cessione al comune di Paderno d'Adda **non soddisfano l'interesse pubblico**, in quanto oltre a non prevedere quanto previsto al **punto 2)** devono essere **ridimensionate e meglio ricollocate** all'interno dell'**Ambito AT8**;

4) Il Progetto **non rispetta e non è conforme** all'**Art.5 delle NTA del PDR del PGT** vigente, all'art. **8 73 C.C.** e al **D.M.1444/1968** che regolano le distanze dai confini e tra i fabbricati.

Gli Edifici, le scarpate e terrapieni artificiali in progetto non rispettano le distanze legali dai confini e dalle costruzioni esistenti.

Giurisprudenza consolidata considera **le scarpate e i terrapieni artificiali come costruzioni e come tali devono rispettare le distanze legali**, si veda **Corte Suprema di Cassazione n. 18509 del 02/09/2014**;

5) Il Progetto **non rispetta** quanto previsto dall'**Art.96 lett. f) del Regio Decreto 523/1904** che prevede le distanze minime da mantenere dal reticolo idrico minore – **"Roggia Annoni"** . L'articolo è di seguito integralmente riportato:

"Art.96

*f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di **metri dieci per le fabbriche e per gli scavi**;"*

La giurisprudenza ritiene inoltre che **"i vincoli previsti dal r. d. 523 del 1904 sussistono anche per i corsi d'acqua tombinati, atteso che, a parte il caso che possano o meno essere riportati in qualsiasi momento allo stato precedente, anche per tali corsi d'acqua occorre consentire uno spazio di manovra, nel caso di necessarie attività di manutenzione e ripulitura delle condutture (...) per l'inderogabilità delle norme poste a tutela della fascia di servitù idraulica (...) alla luce del carattere assoluto dei vincoli previsti dall'art. 96, r. d. n. 523 del 1904, e della natura prioritaria degli interessi pubblici ad essi sottesi (...)"** (Tribunale Sup. Acque, 18.02.2014, n. 44; sull'inderogabilità del divieto di costruzione imposto dall'art. 96, lett. f), del R. D. 25 luglio 1904 n. 523, si veda anche Cons. di Stato n. 7695/2019, n. 1814/2009).

Lungo il lato nord della **Via Strada Fornace** è presente la canalizzazione della **"Roggia Annoni"** e **qualsiasi costruzione** deve mantenere la distanza di **10 m.** dal confine esterno del mappale costituente il sedime della roggia.

Larioreti Holding SPA nel mese di giugno 2023 ha approvato un **progetto esecutivo** dal quale risulta che lungo il lato est di **Via delle Liviere** verrà realizzata una condotta di diametro di **cm.140** per incanalare le acque della **"Roggia Annoni"** e **qualsiasi costruzione** dovrà mantenere la distanza di **10 m.** dal limite esterno di tale condotta;

6) Il Progetto **non rispetta** quanto previsto dall' **Art.9 D.M.1444/1968** per quanto riguarda la **distanza degli edifici dalle strade** posti lungo **Via delle Liviere**.

La distanza degli edifici dal limite della strada va misurata dal **profilo estremo degli sporti al ciglio della via** (Cassazione civile, Sez. II, 3 agosto 1984 n. 4624) e deve tenere conto del **marciapiede, il quale fa parte della strada**, quale tratto di essa situato fuori dalla carreggiata e normalmente destinato alla circolazione dei pedoni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del codice stradale.

7) Il Progetto **non rispetta** quanto previsto dalla **scheda del D.D.P.** per quanto riguarda la **“fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro”**.

Di seguito Si riporta integralmente la prescrizione:

“Vista la contiguità degli ambiti con zone in cui è presente la funzione produttiva, al fine di evitare ricadute negative sulla futura destinazione residenziale, deve essere prevista la realizzazione di una adeguata fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli edifici a destinazione artigianale/produttiva esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura realizzazione. La fascia, non utilizzabile per l'edificazione di edifici, dovrà comprendere una zona alberata e arbustiva a foglia persistente;”

8) Il Progetto **non rispetta** quanto previsto dall' **Art. 15 del P.D.S.** e dall' **Art. 61 – Rete Ecologica Provinciale - delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Lecco**, in particolar modo per quanto riguarda il sistema dei **VARCHI** a causa della realizzazione di impattante rimodellazione delle quote del terreno e della realizzazione di altrettanto impattanti recinzioni invalicabili dalla fauna.

L'assetto urbanistico del **Piano Attuativo ha un forte impatto di frammentazione del territorio.**

9) Il Progetto **non rispetta** quanto previsto dall' **Art. 61 – Rete Ecologica Provinciale - delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Lecco** per quanto riguarda gli **Ecosistemi Fluviali e Corridoi fluviali di secondo livello da tutelare/valorizzare**. Si veda in proposito anche quanto riportato graficamente nella **Tavola P.T.C.P.** dedicata al Comune di Paderno d'Adda - **Quadro Strategico – Rete Ecologica Provinciale - Progetto** dove l'area oggetto di Piano Attuativo risulta attraversata da un **corso d'acqua** dal quale occorre mantenere le distanze **di m.10,00** per lato come previsto dall' **Art.96 lett. f) del Regio Decreto 523/1904**.

10) Non è **evidenziata la provenienza del Prezziario** utilizzato per la redazione del Computo Metrico Estimativo allegato al Progetto delle opere di urbanizzazione.

Trattandosi di **opere pubbliche**, per la redazione del Computo occorre utilizzare il **Prezziario della Regione Lombardia** per lavori pubblici aggiornato.

11) Alcuni edifici sono dotati di locali interrati con altezza di m.2,40 dove non risulta indicata la destinazione d'uso.

Accertato

- che, le criticità e i motivi ostativi riscontrati non sono superabili con semplici modifiche progettuali, ma occorre una completa rivisitazione del Progetto per rendere il Piano Attuativo “AT8” Adottabile -

Approvabile nei termini di Legge.

Richiamato l'art. 14 comma 1 della L.r. 12/2005 e s.m.i. in merito alle competenze della **Giunta Comunale** per le decisioni in merito a Piani Attuativi

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di **Diniegare l'Adozione** del **Piano Attuativo denominato "AT8"** per le criticità e i motivi ostativi descritti in premessa e nella Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento allegata sotto **A)** quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) Di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3) Di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti conseguenti alla presente Deliberazione, ivi compresa la notifica della presente deliberazione alla Società proponente il piano in oggetto, dando atto che avverso la presente deliberazione è data facoltà di ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Milano, ovvero al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla notifica della presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 e 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- 5) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
GIANPAOLO TORCHIO

Il Segretario Comunale
DOTT. VALERIO ESPOSITO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e.ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
DOTT. VALERIO ESPOSITO